

## TRIBUNALE ARBITRALE DELLO SPORT. ANALISI DELLA RIFORMA 2010 DEL CODICE

di *Ruggero Stincardini\**

SOMMARIO: 1. Brevi note sul fenomeno arbitrale nello sport e sulla nascita del Tribunale Arbitrale dello Sport – 2. L'adozione del Codice dell'Arbitrato e la sua evoluzione fino alla riforma del 2004 – 3. La riforma del 2010 – 3.1 Sullo Statuto degli organismi arbitrali – 3.2 Sugli Arbitri – 3.3 Sulle due Camere Arbitrali del TAS – 3.4 Sulle disposizioni generali del Regolamento di Procedura – 3.5 Sulle disposizioni particolari della procedura di arbitrato ordinario – 3.6 Sulle disposizioni particolari della procedura arbitrale d'appello – 3.7 Sulla procedura consultiva – 3.8 Sui costi amministrativi dell'arbitrato – 3.9 Sulle disposizioni finali – 3.10 Il Tariffario delle spese di arbitro

### *1. Brevi note sul fenomeno arbitrale nello sport e sulla nascita del Tribunale Arbitrale dello Sport*

Le fondamentali peculiarità dell'ordinamento sportivo, quali la sua struttura gerarchica e monopolistica,<sup>1</sup> la sua organizzazione sovranazionale facente capo al Movimento Olimpico (CIO), la sua riconosciuta autonomia rispetto all'ordinamento statale, il dover assumere decisioni in tempi spesso ristrettissimi, e l'essere costantemente sotto i riflettori della cronaca, hanno inevitabilmente influenzato il successo dell'arbitrato quale strumento privato di risoluzione delle controversie sportive, rispetto ai sistemi della giustizia ordinaria statale.

---

\* Avvocato del Foro di Perugia; Docente di Diritto civile e di Diritto Sportivo presso l'Università Telematica E-Campus, Docente Master di Diritto Sportivo sempre presso l'Università Telematica E-Campus, Docente del modulo di Diritto Sportivo (dell'insegnamento ufficiale di Elementi di Diritto), presso il Corso di Laurea in Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia; Responsabile Affari Legali della Lega Nazionale Professionisti in Milano; Componente dell'European Social Dialogue in the Professional Football Sector, Membro del TAS-CAS di Losanna.

<sup>1</sup> Una sola federazione sportiva nazionale (FSN) per disciplina duplicemente subordinata alla corrispondente federazione internazionale (FI) ed al comitato olimpico nazionale.

Lo strumento arbitrale, oltre a risolvere i problemi legati alle tempistiche procedurali, consente infatti di esaltare al massimo la tutela di quelle obiettive specificità dello sport, che determinano deroghe rilevanti ai principi degli ordinamenti statali in particolare in tema di associazionismo e nella materia giuslavoristica.

La ramificazione internazionale degli Enti sportivi, la globalizzazione dei rapporti tra i soggetti sportivi, ed in particolare la circolazione oramai mondiale degli Atleti, hanno fatto la loro parte nel determinare il Movimento Olimpico alla costituzione di un organismo arbitrale che assicurasse imparzialità ed uniformità mondiale alla disciplina delle controversie (evitando le disparità conseguenti all'applicazione delle leggi statali nazionali: *tot capita tot sententiae*), che fosse accessibile a tutti gli atleti, indipendente dalle loro nazionalità o luoghi di espletamento della prestazione sportiva e dalle loro capacità economiche, e le cui decisioni fossero riconosciute ed eseguite nella più possibile generalità degli Stati Nazionali (si pensi nel calcio le FSN aderenti alla FIFA sono oggi ben 208 provenienti da tutti i cinque continenti geografici).

Nasce così, costituito dal CIO nel 1984, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) con sede a Losanna e nella veste di associazione di diritto svizzero.

Il TAS nasce con la funzione di risolvere le controversie sportive di carattere transnazionale insorte all'interno dell'ordinamento sportivo mondiale, funzione che attua in quanto istituzione arbitrale indipendente che emana un lodo assimilabile alla pronuncia del tribunale ordinario.

Un primo Statuto viene promulgato il 30 giugno 1984. Gli Arbitri erano sessanta, tutti nominati dal CIO e dal suo Presidente, nonché dalle FI e dai CON, in ragione di 15 membri ciascuno.

Lo Statuto era accompagnato da un Regolamento di procedura che prevedeva solo una procedura contenziosa, quale che fosse stata la natura del litigio, ed una consultativa.

Negli anni successivi, si sono susseguite una serie di innovazioni e modifiche che hanno portato al riconoscimento del TAS quale Tribunale arbitrale vero ed indipendente,<sup>2</sup> che pronuncia decisioni assimilabili ai Tribunali ordinari, e non più decisioni di ultimo grado della giustizia sportiva che, in quanto tali, sarebbero invece pienamente sindacabili dal giudice ordinario.

## 2. *L'adozione del Codice dell'Arbitrato, e la sua evoluzione fino alla riforma del 2004*

Le riforme succedutesi fino al 1994 sono state consacrate nell'adozione da parte del TAS del cosiddetto *Codice dell'arbitrato in materia di sport* (Codice), entrato

---

<sup>2</sup> L'ordinanza del Tribunale Federale svizzero del 15 marzo 1993 (pubblicata nella *Relazioni ufficiali delle sentenze in Corte federale* 119 II 271), caso Gundel c/FEI, affermò l'autonomia istituzionale del TAS dalle FI che lo compongono, ma rilevò che detta autonomia non poteva essere affermata se la controparte del cavaliere Gundel fosse stato il CIO, in ragione della determinante influenza organizzativa e finanziaria che l'ente olimpico mondiale aveva sul TAS.

in vigore il 22 novembre di quell'anno.

I cardini del Codice 1994 erano i seguenti:

- la creazione del *Consiglio Internazionale dell'arbitrato in materia di sport* (CIAS),<sup>3</sup> che sovrintende alle attività del TAS, e che rende il Tribunale Arbitrale maggiormente permeabile alle pressioni esterne, grazie alla diminuita influenza del CIO sia nella nomina degli Arbitri che lo compongono, sia nel finanziamento dei fondi necessari al suo funzionamento;
- la suddivisione del Codice in due parti: una relativa allo *Statuto degli organismi che concorrono alla soluzione dei litigi in materia di sport* (articoli da S1 a S26), ed una seconda parte costituita dal *Regolamento di procedura* (articoli da R27 a R70);
- la costituzione di due Camere Arbitrali: la *Camera arbitrale d'appello* per le controversie relative a decisioni rese dalle Federazioni Internazionali, e la *Camera ordinaria per l'arbitrato* per tutte le altre controversie (articolo S20);
- la natura amministrata dell'arbitrato, con la conseguente creazione di due dettagliate procedure per ciascuna Camera, e l'inclusione nel procedimento arbitrale di un tentativo di conciliazione;
- la creazione di una *Lista* di arbitri indipendenti, tra i quali il Presidente della Camera deve nominare il Presidente della Formazione che giudicherà la controversia, e le parti in lite nominano gli altri due membri (articoli S13 e seguenti);
- la previsione di una funzione consultativa del TAS in favore del CIO e dei Comitati Olimpici Nazionali, delle Federazioni Internazionali, della WADA, e di tutte le organizzazioni riconosciute dal CIO (es.: i Comitati organizzatori dei giochi olimpici).

Tra il 1994 ed il 2004, sono state introdotte anche numerose modifiche all'organizzazione del TAS per dare attuazione alle esigenze derivanti dal forte incremento delle controversie affidate al Tribunale *vaudois*, passate dalle poche decine per anno degli anni 80, alle circa 200 del 2004.

Così, a partire dall'anno 1996, sono stati istituiti Uffici Decentralizzati in Australia (Sidney) negli Stati Uniti d'America (prima Denver, e poi New York) al fine di facilitare l'accesso al TAS-CAS alle parti domiciliate in Australia e nell'America del Nord, nonché le cosiddette *Camere ad hoc*, prima presso le sole sedi in cui si disputavano le competizioni olimpiche,<sup>4</sup> e poi anche presso altre manifestazioni sportive di portata mondiale o continentale.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Articolo S4/Codice: il CIAS è composto da 20 membri giuristi ed esperti di arbitrato scelti dalle varie istituzioni sportive internazionali (direttamente al CIO è riservata la nomina di soli quattro membri) ed in parte anche cooptati.

<sup>4</sup> La prima esperienza di una *Camera ad hoc* fu alle Olimpiadi di ATLANTA 1996 con la decisione di sei casi relativi alla manifestazione. Successivamente ad ogni olimpiade, invernale o estiva, è stata creata una *Camera ad hoc*.

<sup>5</sup> Le prime esperienze di *Camere ad hoc* presso manifestazioni diverse dalle olimpiadi furono ai GIOCHI DEL COMMONWEALTH 1998, al Campionato Europeo UEFA 2000, ed la Coppa del Mondo FIFA 2006. Analoghe *Camere ad hoc* sono state istituite presso le principali manifestazioni

Le Camere ad hoc, che tanto hanno contribuito a far conoscere il TAS nel mondo, hanno la particolarità di riunire in un'unica Camera le competenze sia della *Camera Ordinaria* che di quella *D'appello* con competenza, però, limitata ai litigi relativi alla manifestazione sportiva presso la quale esse sede dislocata.

Nel 1999 è stato introdotto anche un Regolamento per la Mediazione, che è una procedura NON-obbligatoria, richiesta dalle Parti che si impegnano a ricercare in buona fede a negoziare – con l'aiuto di un Mediatore del TAS-CAS ed in buona fede – una soluzione transattiva del litigio avente ad oggetto una questione che abbia un legame con lo sport.

I mediatori sono preferibilmente non-giuristi, e comunque non possono appartenere alla Lista degli arbitri.

La procedura è caratterizzata, oltre che dal non essere contenziosa, dal fatto di essere assolutamente confidenziale, al punto da non essere consentito di trasferire in sede contenziosa i relativi atti procedurali e documentali.

Nel 2003 il Codice è stato rivisto al fine per inserire alcuni principi sostanziali e procedurali elaborati nel decennio dalla giurisprudenza del TAS, e dalla pratica costante degli Arbitri e del Segretariato. Tali rivisitazioni hanno portato alla edizione del Codice 2004, entrato in vigore il 1° gennaio e rimasto praticamente immutato fino alla Riforma che esaminiamo nel capitolo che segue.

### 3. La riforma del 2010

Il CIAS *Conseil International de l'Arbitrage* ha proceduto nella sua riunione del 29 settembre 2009 ad un'ampia rivisitazione del Codice del 2004.

La riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2010 per le sole procedure iniziate dopo detta data (*articolo R67*), ha posto nuove regole sostanziali e procedurali che di seguito andiamo ad esaminare per singolo argomento.<sup>6</sup>

#### 3.1 Sullo Statuto degli organismi arbitrali

La prima modifica riguarda i primi due commi dell'*articolo S3* che descrive la funzione del TAS.

La nuova formulazione appare come un mero *maquillage* sintattico dei due commi ma, se la si analizza oltre l'apparenza, si può rilevare come essa (particolarmente la modificazione al primo comma) sia vocata a riaffermare, con maggior forza e chiarezza rispetto alla versione 2004, che la funzione di risoluzione dei litigi sportivi fa capo al TAS in quanto istituzione arbitrale, e non alle singole Formazioni che diventano lo strumento del TAS in tale funzione.

La circostanza rileva sotto il duplice profilo della assimilabilità dei lodi alle decisioni dei Tribunali ordinari, e non a più decisioni di ultimo grado della

---

sportive mondiali.

<sup>6</sup> L'esposizione che segue considera che il lettore abbia già una conoscenza più che sommaria del Codice nella versione 2004.

giustizia sportiva che, in quanto tali, sarebbero invece pienamente sindacabili dal giudice ordinario, nonché sotto il profilo dell'applicazione della Convenzione di New York per l'esecuzione del lodo (aspetto, questo, rilevante più dal punto di vista astratto, in quanto in concreto le Federazioni Sportive Internazionali, oramai, danno sempre spontanea esecuzione ai lodi pronunciati dalle Formazioni del TAS).

Solo per completezza espositiva si segnala che all'*articolo 55* è stato inserito un comma in coda che prevede la possibilità di nominare Membri Onorari in seno al CIAS.

L'autonomia del CIAS dal CIO e dalle sue emanazioni nazionali ed internazionali, è stata rafforzata dalle modifiche apportate all'*articolo 56 n. 2* nella parte che attiene alle modalità di elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti i quali, nel Codice 2004, erano eletti su *proposta* del CIO (il Presidente), delle Federazioni Internazionali (un Vice Presidente) e dei Comitati Olimpici Nazionali (l'altro Vice Presidente).

Nel Codice 2010, invece, la modalità elettiva su proposta dei suddetti enti è stata eliminata e sostituita da una mera *consultazione* del CIAS con il CIO e con le Associazioni delle federazioni internazionali degli sport olimpici estivi (ASOIF-Association of Summer Olympic International Federations) ed invernali (AIOWF-Association des Fédérations Internationales Olympiques de Sports d'Hiver), nonché con l'Associazione dei comitati olimpici nazionali (ACNO-Association des Comités Nationaux Olympiques. Esclusa ogni consultazione con gli enti affiliati al CIO: Federazioni Internazionali e Comitati Olimpici Nazionali.

L'ultima modifica in tema di funzionamento degli organismi arbitrali riguarda l'accesso al gratuito patrocinio già genericamente previsto nel Codice del 2004 (*articolo 56 n. 9*), ed ora specificato nell'individuazione dei destinatari del sussidio nelle «*persone fisiche che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti*».

Con la modifica del 2010 le modalità istitutive e di utilizzo del Fondo di Assistenza sono rinviate alla Guida di Assistenza Giudiziaria del TAS.

### 3.2 Sugli Arbitri

Una delle problematiche più delicate afferenti la figura degli Arbitri del TAS è sempre stata quella di dare la massima garanzia di loro terzietà rispetto alle parti in controversia.

Un particolare aspetto di tale problematica è stato, da sempre, quello dell'esercizio, da parte degli Arbitri inseriti nelle Liste, della doppia attività di componenti delle Formazioni, e di consulenti giuridici delle parti in lite avanti altre Formazioni del TAS.

È evidente che tale doppia posizione di un Arbitro (*le double casquette*, come l'ama definire il Segretariato Generale del TAS) crea, almeno apparentemente ed a prescindere dall'autorevolezza dell'Arbitro medesimo, un disequilibrio tra una parte e l'altra parte assistita da un consulente anche membro del TAS.

Fino al 2006 tale problematica era sostanzialmente rimessa alla sensibilità

deontologica di ogni singolo arbitro, ed ha portato ad un sempre più crescente ricorso, da parte di litiganti insoddisfatti del lodo, a contestazioni di varia natura, fino al ricorso alle procedure di ricusazione, sia in sede di autodichia, sia avanti il Tribunale Federale Svizzero.

Pur nel rigetto da parte della massima Autorità Giudiziaria cantonale di tutti i procedimenti di ricusazione presentati, fino ad allora e fondati sulla circostanza del *double casquette*, nel 2006 il CIAS ha – per la prima volta – affrontato ufficialmente il problema pubblicando, in ottobre, una circolare interna nella quale dichiaratamente “auspicava” che né i membri del TAS in attività, né i loro colleghi dello studio professionale, prestassero più la loro consulenza in favore di soggetti in lite avanti il TAS medesimo.

L’auspicio, introdotto anche nel *Promemoria degli Arbitri*,<sup>7</sup> era limitato alla contemporaneità delle due funzioni, esclusa – quindi – ogni valenza generale del principio, fatta eccezione per il fatto che il CIAS escludeva che potesse essere nominato Presidente di una Formazione un Arbitro che fosse anche consigliere giuridico di un soggetto parte in una lite pendente avanti il TAS.

Con la riforma del 2010, quello che era un mero auspicio del CIAS/TAS è diventato una vera e propria regola: astratta, generale e sanzionata.

Così all’*articolo S18* è stato inserito un ultimo comma nel quale espressamente si prevede che «*gli arbitri ed i mediatori del TAS non possono agire come consiglieri di una parte avanti il TAS*».

Nel successivo *articolo S19* è stata poi prevista la sanzione per un’eventuale violazione, consistente nel potere del CIAS di escludere, tanto provvisoriamente quanto definitivamente, l’arbitro o il mediatore che ha esercitato la funzione di consigliere in difesa di una parte, o abbia comunque violato qualsiasi altra disposizione del Codice portando discredito alla reputazione del TAS.

Naturalmente la codificazione del divieto, fa sì che – nello specifico di una procedura – la sua violazione costituisce d’ora in avanti anche motivo di ricusazione dell’arbitro che mantiene le *double casquette*.

Sempre per completezza espositiva, si precisa che all’*articolo S19 primo comma*, che tratta della confidenzialità delle procedure TAS, la riforma 2010 ha esteso anche ai Mediatori l’onere di riservatezza sui fatti e le informazioni afferenti le procedure.

### 3.3 Sulle due Camere Arbitrali del TAS

Il Codice del 2010 conserva la divisione, e la sostanziale autonomia, tra le due Camere del TAS: quella *ordinaria* e quella *d’appello*.

Pur tuttavia, esso, introduce per la prima volta la previsione di una sorta di complementarità tra i due organismi interni, rompendo quella tradizionale impermeabilità tra una Camera e l’altra che, effettivamente, portava a disfunzioni di giustizia, ed a dilatorie contestazioni.

<sup>7</sup> Manuale interno al TAS ad uso esclusivo dei componenti delle Formazioni.

All'articolo S20 è stata infatti inserita, prima dell'ultimo capoverso, la possibilità per la Cancelleria del TAS, d'intesa con la Formazione arbitrale del caso pendente avanti una delle due Camere, di attribuire l'arbitrato all'altra Camera.

Tale riattribuzione può essere adottata ogni qualvolta ci sia un cambiamento di *circostanze* nel corso della procedura. Dette *circostanze* non sono elencate dal Codice con la conseguenza che il trasferimento della controversia da una camera all'altra è sostanzialmente rimesso al potere discrezionale della Cancelleria e della Formazione arbitrale.

La particolarità di tale riforma è quella per la quale la riattribuzione da una Camera all'altra non ha alcun effetto, né sulla composizione della Formazione arbitrale, né sulla validità degli atti compiuti prima della riattribuzione.

Questo punto della riforma merita una telegrafica riflessione.

A mio personalissimo avviso tale innovazione, peraltro nemmeno tanto enfatizzata nelle circolari del TAS esplicative della Riforma 2010 (nei termini da ultimo sopra descritti, particolarmente in tema di effetti della riattribuzione), ha – invece – una portata “storica” nell'organizzazione del Tribunale *vaudois* perché decreta la fine sostanziale delle due Camere arbitrali, lasciando comunque in vita i due distinti procedimenti: *ordinario* e *d'appello*.

### 3.4 Sulle disposizioni generali del Regolamento di Procedura

La prima modifica riguarda la lingua della procedura (*articolo R29* «La Lingua»), con l'introduzione della facoltà per le parti di chiedere l'utilizzo di una lingua diversa da quelle ufficiali del TAS che restano l'inglese ed il francese.

Naturalmente gli atti introduttivi del procedimento arbitrale devono essere sempre redatti in una delle due lingue ufficiali. Poi, nell'accordo delle parti su una lingua diversa, la cancelleria del TAS potrà, d'accordo con la Formazione, determinare le condizioni linguistiche del procedimento.

Va precisato che l'accordo delle parti è condizione necessaria per il cambio della lingua, ma che la determinazione della cancelleria d'intesa con la Formazione è, e resta, discrezionale.

La riforma ha semplicemente codificato una prassi che già esisteva in seno al TAS presso il quale, negli ultimi anni, sono state via-via autorizzate diverse lingue di procedura, particolarmente quella spagnola (per tutti i contenziosi centro-sud americani) e quella italiana.

Sempre in tema di lingua va rilevato che l'*articolo R31* è stato coordinato con la ridetta novità, con l'eliminazione della disposizione che voleva esclusivamente in francese/inglese le comunicazioni e le notifiche fatte dalla Cancelleria del TAS alle parti.

L'*articolo R30* («Rappresentanza ed assistenza») consente alle parti di farsi assistere o rappresentare da persone a loro scelta. Così era nella versione 2004 del Codice, e così è nella versione 2010. Tuttavia mentre nel Codice 2004 la Formazione “poteva” richiedere una procura, oggi ogni rappresentante, o assistente,

deve obbligatoriamente produrla agli atti della procedura.

Un'importante innovazione, che incide sulla ricevibilità di alcuni atti di procedura, è quella apportata all'*articolo R31* («Notificazioni e comunicazioni») che ha introdotto una serie di modifiche procedurali afferenti l'invio alla Cancelleria del TAS dell'atto introduttivo della procedura (la richiesta di arbitrato, ovvero la dichiarazione d'appello), e delle altre memorie di parte.

Innanzitutto è scomparso il riferimento della norma alla «domanda di intervento del terzo» perché ultronea rispetto al più generale riferimento alle «memorie provenienti dalle parti».

Resta fermo il dato numerico delle copie degli atti da inviare alla Cancelleria del TAS: tante quante sono le altre parti e gli arbitri, più una copia per il TAS stesso. Ma l'omissione dell'obbligo di inviare il numero di copie di atti predeterminato dal Codice è, ora, sanzionato dall'improcedibilità dell'arbitrato «*En cas de non respecte de cette disposition, le TAS ne procède pas*».

A mio avviso la sanzione dell'improcedibilità non è idonea allo scopo, se non altro per il fatto che la parte intimata non ha normalmente alcun interesse a che la procedura arbitrale giunga a compimento (ma può non averlo più nemmeno la parte intimante, per ragioni sopravvenute), e che il deposito di un numero insufficiente di copie diventi un volontario strumento per sospendere di fatto la procedura.

Ove ciò avvenga la Formazione si troverà di fronte al dilemma di dover applicare l'improcedibilità pur nella consapevolezza di favorire l'interesse procedimentale della stessa parte inadempiente, ovvero a dover superare l'impasse disponendo la copiatura "d'ufficio" degli atti.

La sanzione giusta sarebbe stata quella l'irricevibilità della memoria, ma vanno fatti i conti con il rischio di ledere, per un fatto così formale qual è il numero delle copie di un atto, il diritto fondamentale del contraddittorio.

Forse la soluzione giusta poteva essere quella di prevedere la predetta copiatura "d'ufficio", con un sostanzioso addebito di spese a carico della parte inadempiente, possibile anche in ragione del fatto.

La vera novità apportata dalla modifica all'articolo R31 è, invece, la possibilità di inviare, dalle parti in lite al TAS e – viceversa – dal TAS alle parti in lite, tutti i documenti allegati agli atti difensivi per corriere elettronico (mail).

Questa novità snellisce sicuramente la procedura atteso che i documenti allegati, che necessariamente comprendono spesso anche le normative applicabili, sono assolutamente voluminosi creando, in relazione anche alla ridetta necessità di copie plurime, evidenti difficoltà logistiche. Soprattutto se si considera che, spesso, il cartaceo deve attraversare mezzo Mondo.

La novità ha altresì il pregio di aprire la strada all'uso procedimentale del sistema elettronico che, allorquando le tecnologie di certificazione saranno globalizzate, potrà essere generalizzato a tutti gli atti dell'arbitrato, riducendo al massimo le difficoltà logistiche ora persistenti, soprattutto con riferimento agli arbitrati particolarmente complessi.

Alcune modifiche riguardano anche il regime de «I Termini» di cui all' *articolo R32*.

Il regime del 2004 (*dies a quo* quello nel quale la parte ha ricevuto la notifica del TAS; calcolo comprensivo dei giorni festivi e/o non-lavorativi; *dies ad quem* fino alla mezzanotte, e comunque il giorno successivo se festivo) non ha subito modifiche sostanziali se non per quanto attiene la proroga eventualmente concedibile dal Presidente della Formazione (o, in mancanza, dal Presidente della Camera), e che la novella 2010 ha ristretto alla condizione che il termine iniziale non sia ancora spirato al momento della presentazione della richiesta motivata della parte.

Resta ferma l'esclusione della proroga del termine per la dichiarazione d'appello.

Costituisce invece un' assoluta novità, che ha colmato una lacuna obiettiva del Codice 2004, l'introduzione (*ultimo capoverso* dell' *articolo R32*) del potere della Formazione (o, se non ancora costituita, del Presidente della Camera), su richiesta motivata, di sospendere l' arbitrato per una durata limitata.

In tema di «Ricusazione» (*articolo R34*) la competenza a decidere su tale istanza è stata trasferita dal CIAS (ovvero: il plenum dei 20 membri) al suo *Boureau*, costituito<sup>8</sup> dal Presidente e dai due Vice Presidenti del CIAS, nonché dai Presidenti delle due Camere del TAS.

Tale trasferimento di competenza è certamente utile per accelerare e snellire il procedimento di ricusazione, con particolare riferimento ai casi più semplici o oggettivamente incontrovertibili.

Per i casi più complessi la novella 2010 prevede infatti la facoltà del *Boureau* di rimettere ogni decisione al plenum del CIAS.

Il fine del legislatore 2010 di snellire il più possibile il procedimento arbitrale ha informato anche la nuova formulazione dell' *articolo R37* («Misure provvisorie e cautelari») nel quale, al penultimo capoverso, è stato introdotto il potere del Presidente della Camera (o, secondo i casi, del Presidente della Formazione) chiamato a pronunciarsi sulle cautele, di esaminare in primo luogo la competenza del TAS sulla controversia dedotta, e quindi disporre dirimentemente la chiusura di quel procedimento per il quale egli ritiene che il TAS sia manifestamente incompetente.

### 3.5 Sulle disposizioni particolari della procedura di arbitrato ordinario

Dopo un *maquillage* formale dell' *articolo R38* («La richiesta di arbitrato») nel quale, nell' elenco degli elementi da introdurre necessariamente nella domanda di arbitrato, e segnatamente sui dati anagrafici della parte convenuta (*defendeur*), è ora specificato che l' indirizzo deve essere completo, e che devono essere inseriti i dati anagrafici di tutti i convenuti se ve ne è una pluralità, la novella 2010 introduce

---

<sup>8</sup> Articolo S7.

in coda al successivo *articolo R39* («La risposta») la previsione della facoltà della parte convenuta di chiedere che il termine per il deposito della sua memoria di risposta sia fissato dopo che la parte attrice (*demanderesse*) abbia ottemperato al pagamento degli oneri amministrativi arbitrari.

L'innovazione vuole evitare che la parte convenuta sia costretta a porre in essere un'attività difensiva, sicuramente impegnativa ed onerosa, fino a quando la parte attrice non abbia confermato la sua volontà di deferire l'arbitrato sostenendone i relativi oneri.

Sempre in tema di oneri amministrativi la Riforma 2010 prevede ora (*articolo R40.3*) la possibilità per la Cancelleria del TAS di non procedere, in assenza di pagamento dei medesimi, né alla constatazione della costituzione della Formazione, né alla trasmissione dei dossier agli Arbitri.

In coda all'articolo R40.3 è ora ufficializzata la figura di un cancelliere speciale per uno specifico arbitrato: il cosiddetto *Greffier ad hoc* che fino ad oggi esisteva solo nella prassi.

Questi è una figura complessa, sia per qualificazione professionale sia per la funzione che svolge all'interno della Formazione.

È un giurista. Normalmente un avvocato. Normalmente esperto di diritto svizzero. Egli coadiuva direttamente con la Formazione per tutte le ricerche giurisprudenziali e/o afferenti precedenti decisioni del TAS, ovvero quelle dottrinarie. Collabora anche alla stesura materiale del lodo arbitrale, con particolare riferimento alla esposizione degli atti difensivi, delle risultanze delle istruttorie, e delle discussioni orali alle udienze arbitrali.

La nuova norma del Codice 2010, prevede che il *Greffier ad hoc* sia indipendente dalle parti in lite, e dispone che i suoi onorari siano inclusi nelle spese di arbitrato.

Analoghe norme sull'omesso pagamento degli oneri amministrativi e sul *Greffier ad hoc*, come vedremo, sono state previste dalla novella 2010 anche per la procedura d'appello.

Importanti innovazioni sono state introdotte all'*articolo R41* («Arbitrato multi-parti») con particolare riferimento (*commi 3 e 4*) all'intervento dei terzi.

Innanzitutto il Codice 2010 prevede un prolungamento del termine per depositare la domanda di intervento che nel 2004 coincideva con il termine per il deposito della memoria di risposta, e che d'ora in avanti è fissato nei dieci giorni successivi al momento in cui il terzo-interveniente apprende dell'esistenza dell'arbitrato.

La Riforma, dunque, dilata molto il termine in favore del terzo-interveniente, rendendo così effettivo questo importantissimo istituto procedimentale prima ristretto in tempistiche che di fatto ne vanificavano la concreta attuazione.

Il termine in favore del terzo interveniente, seppur determinabile con riferimento alla presa di conoscenza soggettiva dell'esistenza della procedura, ha comunque un termine finale oggettivo che la nuova norma fissa alla data dell'udienza. Ovvero alla data della chiusura della procedura "scritta" se non viene

celebrata alcuna udienza.

Altra rilevante innovazione è costituita dall'attribuzione alla Formazione (*comma 4, penultimo capoverso*) del potere di qualificare la posizione sostanziale e procedimentale (*statut*) del terzo interveniente, e di determinare i suoi diritti in seno all'arbitrato.

Ultima, interessantissima, innovazione è costituita dalla previsione (*comma 4, ultimo capoverso*) della possibilità per la Formazione, dopo essersi consultata con le parti, di autorizzare il deposito nell'arbitrato di memorie *amicus curiae*.<sup>9</sup>

Con la Riforma 2010 possiamo ritenere concluso il percorso di inserimento a pieno titolo nell'arbitrato TAS dei terzi, siano essi portatori di un interesse diretto e particolare nel caso in controversia, siano essi portatori di un interesse indiretto e generale.

Il legislatore 2010 è intervenuto anche in tema di «Confidenzialità» della procedura (*articolo R43*), anche al fine di mettere a disposizione degli utenti l'archivio della giurisprudenza arbitrale.

La riservatezza sui fatti in controversia e sulle informazioni in generale è stata alleggerita passando dal divieto assoluto ed inderogabile della novella 2004, all'attuale divulgabilità «con l'autorizzazione del TAS».<sup>10</sup>

Quanto alla pubblicazione del lodo arbitrale, essa è oggi possibile, non solo quando tutte le parti sono d'accordo, ma anche quando lo decide autonomamente il Presidente della Camera interessata.

In tema di «Istruzione scritta» (*articolo R44, comma 1*) il Codice 2010 prevede ora che, negli scritti difensivi, l'induzione di testimoni deve essere accompagnata dall'indicazione dell'oggetto della testimonianza, e l'induzione di esperti accompagnata dall'indicazione della materia nella quale essi sono specializzati.

Analoga integrazione è stata introdotta anche per il procedimento d'appello.

Sempre in tema di istruzione scritta, è stata introdotta (*ultimo capoverso*) la previsione di un termine, fissato discrezionalmente dalla Cancelleria del TAS, per il deposito di difese in replica alla eventuale avversa presentazione di una domanda riconvenzionale, ovvero di un'eccezione di incompetenza.

---

<sup>9</sup> *Amicus curiae* – tradotto letteralmente: “amico della Corte” – indica chiunque, che non sia parte in causa, che offra il suo “aiuto” volontario al Giudicante nel sostenere le ragioni di una determinata soluzione della controversia. Soggettivamente l'*amicus curiae* è un soggetto diverso dal terzo interveniente. Oggettivamente l'apporto dell'*amicus curiae* attiene a qualunque argomento che sia relativo al caso in decisione: dalla legge da applicare, alle informazioni sulle parti in lite, alle implicazioni che la decisione del caso può avere su soggetti diversi dalle parti, ovvero le possibili ricadute indirette della decisione, in modo che questa non dipenda esclusivamente da quanto dedotto dai soli difensori dei litiganti. È un istituto tipico dell'ordinamento processuale degli Stati Uniti d'America.

<sup>10</sup> Nella norma attuale è rimasto, immagino per un errore materiale nella riedizione dal vecchio al nuovo testo, il richiamo al TAS tra i soggetti vincolati alla Riservatezza («*Le parties, les arbitres et le TAS s'engagent à ne pas divulguer ...*»), richiamo che ora non ha più senso stante l'introduzione della derogabilità proprio su autorizzazione dello stesso TAS.

L'intervento della Riforma 2010 sulle disposizioni particolari della procedura di arbitrato ordinario si avvia a conclusione con un paio di aggiustamenti in tema di «Istruzione orale» (*articolo R44, comma 2*) nella quale l'esclusione o la limitazione di una testimonianza da parte della Formazione è ora possibile anche parzialmente con riferimento ad una sola parte di essa, nonché in tema di «Procedura accelerata» (*articolo R44, comma 3*) alla quale oggi si può ricorrere, non solo per decisione della Formazione, ma anche per decisione del Presidente della Camera.

L'ultima novità in argomento riguarda il «Lodo» (*articolo R46*) e, segnatamente, la codificazione di quella che già era una prassi per il TAS, di non dare alcun riconoscimento alla opinioni dissidenti di un Arbitro, e di non darne comunicazione.

Analoga novità, come vedremo, è stata introdotta anche per la procedura d'appello.

### 3.6 *Sulle disposizioni particolari della procedura arbitrale d'appello*

La prima novità attiene (analogamente a quanto abbiamo già visto per la procedura ordinaria sub art. R38) alla espressa previsione della possibilità che anche nella procedura di appello ci possa essere una pluralità di convenuti.

Così all'*articolo R48, primo capoverso* («La dichiarazione d'appello») è ora previsto che la parte attrice (*appellant*) deve indicare i dati anagrafici della parte convenuta (*l'intimé*), o delle parti convenute (*gli intimés*).

L'inserimento nel *secondo capoverso* (in tema di pagamento del diritto amministrativo) del richiamo all'articolo R64.1, è semplicemente un coordinamento con la modifica 2010 di detto articolo che vedremo più avanti.

Un'importante innovazione attiene alla presentazione dei «Motivi di appello» di cui all'*articolo R51, primo capoverso*.<sup>11</sup>

È accaduto che alcune dichiarazioni d'appello contenessero oltre alle domande conclusive anche la descrizione dei fatti e delle ragioni in diritto che le sostengono, e che – conseguentemente non fossero poi depositati motivi d'appello, o fossero depositati motivi con mero rinvio alla dichiarazione d'appello.

Tale irrituale *modus procedendi* ha comportato non pochi problemi di valutazione sull'effettivo compimento delle prescrizioni del Codice e – quindi – sull'ammissibilità/ricevibilità di un siffatto appello, ed ha determinato il CIAS ad intervenire per fare chiarezza sulla sua validità e/o sugli effetti di tale comportamento

<sup>11</sup> Ricordiamo che l'atto introduttivo della procedura d'appello si compone di due scritti diversi e separati: (art.R48) la *dichiarazione d'appello* da presentarsi entro il termine d'impugnazione previsto nei regolamenti dell'organismo sportivo dal quale promana la decisione appellata e – se non previsto – nei 20 giorni successivi al ricevimento della decisione appellata, e (art.R51) i motivi d'appello che devono essere depositati nel termine di 10 giorni successivi allo spirare del termine d'appello. La differenza tra i due atti è data dal fatto che nella *dichiarazione d'appello* le deduzioni di merito sono limitate alla sola formulazione delle domande conclusive, mentre è nei motivi d'appello che si deve esporre i fatti e le ragioni in diritto che sostengono le domande dell'appellante.

procedimentale dell'appellante.

L'attuale formulazione dell'articolo R51 dispone che l'appellante, sempre nel termine dei dieci giorni dallo spirare del termine d'appello, può depositare i motivi di appello "ovvero informare per iscritto la cancelleria del TAS che la dichiarazione d'appello deve essere considerata come memoria d'appello".

Il mancato deposito di tale dichiarazione (sostitutiva dei motivi d'appello) comporta che il TAS debba considerare ritirato l'appello.

Al *secondo capoverso* dell'articolo R51 sono state poi apportate le stesse modificazioni che abbiamo già visto per la procedura ordinaria (art. R44.1) per l'induzione di testimoni ed esperti, ovvero l'odierna necessità che l'appellante accompagni la richiesta istruttoria dall'indicazione dell'oggetto della testimonianza, e della materia nella quale gli esperti sono specializzati.

All'*articolo R52*, che riguarda «La messa in opera dell'arbitrato da parte del TAS», il potere del TAS di non dar corso all'arbitrato è stato esteso dal caso di inesistenza della convenzione d'arbitrato (l'unico previsto nel Codice del 2004) anche a quello in cui la convenzione d'arbitrato non ha manifestamente alcun legame con la controversia deferita.

Di grande interesse è, sempre all'art. R52, l'introduzione all'ultimo capoverso che, per la prima volta nel procedimento di appello, prevede il potere del Presidente della Formazione o, se non nominato, del Presidente della Camera, sentite le parti in lite, di riunire la procedura con altra già pendente avente identità di atto impugnato.

All'articolo R52 è stata, infine, codificata quella che fino ad oggi era solo una prassi del TAS, ovvero l'inviare, per conoscenza, all'organo sportivo che ha pronunciato la decisione appellata una copia della dichiarazione d'appello e della memoria d'appello.

Analogamente a quanto innovato nel procedimento *ordinario*, anche in questo *d'appello* il Codice 2010 prevede ora (*articolo R54*) sia la possibilità per la Cancelleria del TAS di non procedere, in assenza di pagamento dei diritti amministrativi di cui all'art. R64.2, né alla constatazione della costituzione della Formazione, né alla trasmissione dei dossier agli arbitri, sia la possibilità di nomina del *Greffier ad hoc*.<sup>12</sup>

Fortemente innovativa è l'abolizione, fino al 2004 prevista all'*articolo R55* «La risposta dell'intimato», della possibilità per la parte intimata di presentare domande riconvenzionali; *rectius*: di impugnare in via riconvenzionale la decisione appellata.

L'abrogazione ha ragione nel fatto che attraverso l'impugnazione riconvenzionale (possibile fino a venti giorni successivi al deposito dell'appello) la parte appellata di fatto godeva del vantaggio di un termine di impugnazione più lungo rispetto a quello dell'appellante.

La riforma 2010 ha dunque fissato il principio per il quale, chiunque voglia

<sup>12</sup> Si veda sopra il commento all'art. R40.3.

appellare una decisione, deve inderogabilmente farlo nell'unico termine di appello previsto per tutti dall'art. R49.

Ancora analogamente a quanto ora previsto nel procedimento ordinario, anche in questo d'appello è data la possibilità all'intimato (sempre all'articolo R55, ultimo capoverso) di chiedere che il termine per il deposito della sua memoria di risposta sia fissato dopo che la parte intimante ha ottemperato al pagamento degli oneri amministrativi arbitrari.<sup>13</sup>

L'articolo R56 del Codice prevede (già nell'edizione 2004) che i motivi di appello e la risposta della parte appellata devono esaurire le argomentazioni difensive, e che solo con l'accordo delle parti, oppure solo per decisione del Presidente della Formazione che abbia rilevato la presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare al divieto di *mutatio libelli* e, quindi, completare le argomentazioni, e/o produrre nuovi documenti, e/o indurre nuovi mezzi di prova.

A partire dal 2010 la deroga al divieto riguarda (fermi i requisiti appena esposti che la condizionano) anche il «completamento e/o la modificazione delle conclusioni» delle parti.

Sempre all'articolo R56, è stata colmata un'importante lacuna, costituita dal fatto che nell'edizione del 2004 non era espressamente previsto il tentativo di conciliazione anche per il procedimento d'appello.

In verità la novità è più formale che sostanziale perché la pratica della conciliazione (finalizzata ad una transazione) appartiene, a mio avviso, all'istituto arbitrale senza alcuna necessità di specifica previsione, rientrando essa nel compendio del generale diritto a contrarre che ogni ordinamento riconosce a ciascun soggetto giuridico.

Ancora un *maquillage* all'articolo R58 alla rubrica del quale («Diritto Applicabile») è stato specificato il riferimento al *merito* della controversia (ora: «*Droit applicable au fond*»).

Anche per il procedimento d'appello (*articolo R59 - «Il Lodo»*), così come avvenuto per il procedimento ordinario,<sup>14</sup> è stata codificata la prassi del TAS di non dare alcun riconoscimento alla opinioni dissidenti di un Arbitro, e di non darne comunicazione.

Il termine per il deposito del lodo è stato ampliato dai quattro mesi dal deposito della dichiarazione d'appello della norma 2004, ai tre mesi dal trasferimento dei dossier alla Formazione. Con tale diverso *dies a quo* il legislatore del 2010 ha purgato il termine da tutti gli incidenti preliminari del procedimento, quali quelli afferenti la costituzione della Formazione, la scelta della lingua, il pagamento dei diritti amministrativi, attendendosi ora un minor numero di richieste di proroga che, certo, non danno prestigio all'autorevolezza che il TAS merita.

---

<sup>13</sup> Per le ragioni di tale innovazione si veda sopra il commento all'art. R39.

<sup>14</sup> Si veda sopra il commento all'art. R46.

### 3.7 Sulla procedura consultativa

La procedura consultativa, ovvero quella che accede alla funzione del TAS di rendere pareri su questioni giuridiche concernenti la pratica e lo sviluppo dello sport, ha subito una sola modifica afferente l'elencazione dei soggetti legittimati a proporre la domanda di consultazione.

Nella versione 2004 (*articolo R60*), oltre al CIO, alle Federazioni internazionali, ai Comitati olimpici nazionali, all'Agenzia Mondiale Antidoping, ed ai Comitati organizzatori dei giochi olimpici, erano indicate come legittimati attivi anche le associazioni riconosciute dal CIO.

Nella versione 2010 il termine «associazioni» è stato sostituito con «organizzazioni» riconosciute dal CIO.

Il CIAS non ha dato alcuna indicazione sulle ragioni di tale modifica che, evidentemente, non può essere solo lessicale.

Si può immaginare, confrontando l'etimologia dei due termini utilizzati, e ritenendo il termine organizzazioni più selettivo di associazioni,<sup>1</sup> che la *ratio* del legislatore sia stata quella di restringere la legittimazione a promuovere la richiesta di consultazione solo a quegli enti che costituiscono la pianta organica generale dello sport mondiale, con esclusione di ogni altro ente che sia portatore di interessi non generali (come ad esempio le associazioni di categoria) seppur rientrante nel novero degli enti riconosciuti dal CIO.

Tale conclusione è però un mio mero esercizio accademico. La risposta ci sarà data solo dall'esame di quelli che saranno i frutti dell'applicazione concreta della novità da parte del TAS.

### 3.8 Sui costi amministrativi dell'arbitrato

Il capitolo dei costi amministrativi si apre con alcune correzioni formali all'*articolo R64* che riguarda le spese «In generale».

Innanzitutto (*commi 1 e 2*) si chiarisce che il Diritto di cancelleria ivi previsto (500/CHF) è a carico sia dell'istante il procedimento *ordinario*, sia dell'appellante nel procedimento *d'appello*. Nella prassi era così anche nella vigenza del Codice 2004, ma ora è scritto chiaramente.

La seconda correzione formale riguarda l'apposizione dell'aggettivo

<sup>15</sup> Dizionario Francese Larousse:

Organisation: *action d'organiser, de structurer, d'arranger, d'aménager; avoir le sens de l'organisation; manière dont quelque chose se trouve structuré, agencé; la structure elle-même; l'organisation complexe du cerveau.*

Association: *Groupement, en général d'une certaine ampleur, dont les buts sont définis par un qualificatif: une organisation syndicale; action d'associer, de s'associer; travailler en association avec un ami; groupement, réunion en un tout de choses diverses; groupement de personnes qui s'associent à une fin déterminée: association sportive.*

«eventuale» alla domanda riconvenzionale. Che la domanda riconvenzionale sia eventuale è lapalissiano, ma ora – anche questo – è scritto.

Le modifiche all'articolo R64 si concludono con due addizioni sostanziali:

- al *comma 2 secondo capoverso*, la sanzione di reputare ritirato un appello, o un'istanza di arbitrato ordinario, o una domanda riconvenzionale per i quali non sia stato versato il suddetto diritto di cancelleria, è ora subordinato alla fissazione di un termine *ultimatum* da parte del TAS;
- al *comma 5* è ora specificato che la decisione della Formazione di porre a carico del soccombente le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la difesa tecnica, i testimoni, e gli interpreti, è assunta liberamente, ovvero con potere totalmente discrezionale sull'*an* e sul *quantum*.

Fermo il Diritto di Cancelleria fissato nella modestissima cifra sopra indicata, il CIAS ha inteso, anche con la Riforma del 2010, perseguire il principio generale per il quale gli oneri amministrativi delle procedure arbitrali *d'appello* non devono costituire per gli Atleti un ostacolo insormontabile per l'esercizio del loro diritto di reagire ad una sanzione disciplinare che reputano illegittima o ingiusta.

In tale linea il Codice 2010 (*articolo R65*) ha confermato la sostanziale gratuità degli arbitrati proposti in appello contro decisioni esclusivamente disciplinari, ma limitatamente a quelle pronunciate da una Federazione o da una Organizzazione sportiva Internazionale, ovvero da una Federazione/Organizzazione sportiva Nazionale che agisce per delega di quella internazionale. Questo significa che le decisioni pronunciate autonomamente dalle Federazioni e/o dalle Organizzazioni nazionali possono essere impugnabili al TAS, ma che le parti devono contribuire alle spese di procedura.

Come nel 2004 resta, e resta immutata, la possibilità per il Presidente della Camera, d'ufficio o su richiesta del Presidente della Formazione, di applicare ad una procedura d'appello l'addebito delle spese di funzionamento del TAS e di difesa della parte vittoriosa (secondo quanto previsto all'art.R64), qualora sussistano circostanze che lo giustifichino.

Per le procedure consultative (*articolo R66*) le spese sono, a partire dal 2010, necessariamente a carico della parte istante.

### 3.9 Sulle disposizioni finali

Come abbiamo già fatto cenno in apertura di capitolo, l'*articolo R67* ha fissato al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore delle nuove norme, ed ha stabilito che esse si applicano alle sole procedure iniziate successivamente all'entrata in vigore. La norma transitoria consente comunque alla parti di un arbitrato già pendente al 1° gennaio 2010 di chiedere, d'accordo tra loro, l'applicazione del nuovo Codice.

L'ultima modifica (*articolo R68*) riguarda l'introduzione dell'affermazione del principio di non responsabilità degli Arbitri (ma anche dei Mediatori, del CIAS e dei suoi membri, e del TAS e dei suoi impiegati) per tutti gli atti (ma anche le omissioni) relativi a tutte le procedure.

### *3.10 Il Tariffario delle spese di arbitro*

Il Tariffario (Allegato II al Codice) che, pure, sarà in vigore a partire dal 2010 prevede un incremento delle spese di procedura solo per gli arbitrati nei quali è dedotta una lite di valore superiore ai cinquecentomila franchi svizzeri.

Il nuovo Tariffario ha altresì introdotto il criterio progressivo anche per gli onorari degli arbitri che saranno liquidati in ragione di un compenso orario che varia dai 250/CHF per le liti di valore inferiore a un milione di franchi svizzeri, ai 400/CHF per le liti di valore superiore ai dieci milioni di franchi svizzeri.